



Città di Atesa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la concessione di gestione e valorizzazione della Villa Comunale
con obblighi di custodia e manutenzione ordinaria del verde

TRA

il COMUNE DI ATESSA (CH), con sede legale in Piazza Municipio – 66041 Atesa (CH), C.F. 00131730691, P.IVA 00131730691, in persona del Sindaco pro tempore, Sig./Sig.ra [___], nato/a a [___] il [___], che interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale (di seguito denominato "Comune" o "Amministrazione concedente");

E

[RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO], con sede legale in [___], C.F./P.IVA [___], iscritta al Registro Imprese di [___] al n. [___], in persona del legale rappresentante/procuratore Sig./Sig.ra [___], nato/a a [___] il [___] (di seguito denominato/a "Concessionario");

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.03.2026, il Comune di Atesa ha approvato le linee essenziali e gli indirizzi operativi per l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione della Villa Comunale, con obblighi di custodia e manutenzione ordinaria del verde, approvando altresì lo Schema di Disciplinare di Concessione e lo Schema di Convenzione;
- con Avviso Pubblico (Allegato A) e Disciplinare di Concessione (Allegato B), integrato con le disposizioni in materia di servizi igienici pubblici (art. A) e di area verde esclusa dagli obblighi manutentivi (art. B) approvate con determinazione dirigenziale n. 182/A.G. del 18/3/2026 del Responsabile del Settore n. 6, è stata indetta la relativa procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e concorrenza;

- a esito della procedura selettiva, il Concessionario è risultato aggiudicatario sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza della componente qualitativa (indicativamente 70/30), giusta [determinazione/verbale] n. [___] del [___];
- il Concessionario ha prodotto la documentazione richiesta, risultando in possesso dei requisiti previsti, e ha prestato le garanzie richieste dalla documentazione di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Atesa e il Concessionario in relazione alla concessione di gestione e valorizzazione della Villa Comunale, sita in [indirizzo/localizzazione], in attuazione degli atti di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. La concessione comprende in via essenziale:

- la custodia, il presidio e il controllo dell'area, con modalità idonee a garantirne la corretta fruizione pubblica;
- la manutenzione ordinaria del verde e delle pertinenze (sfalci, potature ordinarie, raccolta foglie, cura aiuole, pulizia e mantenimento del decoro), relativamente alle aree non escluse ai sensi dell'art. B del Disciplinare, secondo le specifiche del Disciplinare (Allegato B);
- la pulizia, la gestione dei rifiuti e il mantenimento dell'igiene ambientale dell'area;
- la manutenzione e pulizia della vasca ornamentale, nei limiti di cui al Disciplinare;
- le ulteriori prestazioni di ordinaria amministrazione e pronto intervento stabilite negli atti di gara, ivi compresa la gestione e pulizia ordinaria dei servizi igienici pubblici, a decorrere dal completamento dei lavori di ripristino preliminare posti a carico del Comune ai sensi dell'art. A del Disciplinare.

3. Il Concessionario potrà altresì svolgere attività di valorizzazione (iniziative, eventi, intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande e attività affini), nei limiti e con le modalità previste dalla presente Convenzione, dal Disciplinare e dalla normativa vigente.

Art. 2 – Durata

1. La concessione ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di consegna dell'area, risultante dall'apposito verbale di consegna e stato di consistenza redatto in contraddittorio.

2. La consegna dell'area avverrà nello stato di fatto e di diritto risultante dal verbale, con eventuale inventario degli arredi e delle attrezzature presenti. Il verbale è sottoscritto dalle Parti e costituisce documento contrattuale.

3. Alla scadenza naturale del termine, la concessione si intende cessata di diritto, senza necessità di disdetta, salva diversa intesa scritta tra le Parti.

4. Non è previsto il rinnovo tacito della concessione. Ogni proroga deve essere espressamente deliberata e formalizzata in atto scritto.

Art. 3 – Canone concessorio

1. Il canone concessorio per l'utilizzo della Villa Comunale è stabilito in € 0,00 (zero/00), in considerazione del fatto che il Concessionario assume integralmente, a propria cura e spese, gli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria del verde e del decoro dell'area, prestazioni sostitutive di attività che, in difetto, dovrebbero essere assicurate dal Comune con risorse proprie.

2. L'equilibrio economico dell'assetto concessorio si fonda sull'assunzione, da parte del Concessionario, degli obblighi prestazionali di cui agli artt. 1 e 4 della presente Convenzione, aventi valore economico oggettivo.

3. Qualora il Concessionario abbia formulato in sede di offerta proposte migliorative con riflessi economici (eventuale rialzo su canone o analoghi impegni), le condizioni offerte sono vincolanti e costituiscono parte integrante della presente Convenzione, come risultante dall'offerta aggiudicataria agli atti.

Art. 4 – Obblighi prestazionali del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto, per tutta la durata della concessione, a svolgere a propria cura e spese le seguenti prestazioni essenziali, secondo le specifiche del Disciplinare (Allegato B):

4.1 Custodia e presidio

- apertura e chiusura dei cancelli di accesso alla Villa Comunale negli orari stabiliti dall'Amministrazione, con possibilità di modulazione stagionale comunicata con congruo preavviso;
- presidio e supervisione dell'area durante le ore di apertura, con interazione nei confronti di utilizzi impropri e segnalazione alle Autorità competenti delle situazioni che richiedano interventi di ordine pubblico;
- verifica visiva periodica dello stato di conservazione e funzionalità delle attrezzature ludiche (area giochi bambini) e segnalazione tempestiva al Comune di anomalie, rotture o situazioni di pericolo;
- messa in sicurezza provvisoria dell'area o delle attrezzature in caso di pericolo immediato, nelle more dell'intervento del Comune.

4.2 Manutenzione ordinaria del verde (aree non escluse ai sensi dell'art. B del Disciplinare)

- taglio e sfalcio del manto erboso con frequenza adeguata;

- taglio e sagomatura delle siepi e degli arbusti ornamentali;
- potatura ordinaria degli alberi di piccola e media dimensione, per quanto rientrante nella manutenzione ordinaria;
- rimozione di rami secchi di piccole dimensioni, raccolta e smaltimento delle foglie;
- cura e manutenzione delle aiuole; irrigazione delle aree verdi ove presente l'impianto;
- mantenimento del decoro generale degli spazi verdi e delle pertinenze.

4.3 Pulizia, rifiuti e igiene ambientale

- svuotamento dei cestini portarifiuti con frequenza adeguata, nel rispetto delle direttive di Ecolan S.p.A. o del gestore pro tempore del servizio di igiene urbana;
- raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti secondo le modalità vigenti;
- pulizia generale dei vialetti e delle superfici pavimentate;
- pulizia straordinaria dell'area al termine di ogni evento o iniziativa.

4.4 Vasca ornamentale

- pulizia ordinaria della vasca ornamentale (rimozione di fogliame, rametti, rifiuti; pulizia delle pareti e del bordo), nei termini e con le specifiche di cui all'art. 5 del Disciplinare;
- segnalazione tempestiva al Comune di anomalie, perdite o guasti all'impianto.

4.5 Servizi igienici pubblici

A decorrere dalla data in cui il Comune comunica per iscritto al Concessionario il completamento dei lavori di ripristino preliminare di cui all'art. A.1 del Disciplinare — ovvero dalla data di consegna, qualora i bagni siano già pienamente funzionanti — il Concessionario è tenuto, a propria cura e spese, a:

- garantire la pulizia ordinaria e il mantenimento del decoro dei bagni pubblici durante le ore di apertura della Villa Comunale, con frequenza non inferiore a una volta al giorno nei giorni di apertura;
- provvedere alla fornitura e al rifornimento dei materiali di consumo necessari all'uso dei bagni (carta igienica, sapone, sacchetti per i cestini e simili);
- assicurare la chiusura e la messa in sicurezza dei locali al di fuori degli orari di apertura della Villa Comunale;
- segnalare tempestivamente al Comune, mediante comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail o PEC), qualsiasi anomalia, guasto o malfunzionamento degli impianti (idraulici, elettrici, sanitari) riscontrati nei locali, adottando le misure provvisorie di sicurezza nelle more dell'intervento del Comune (es. interdizione temporanea dei locali, apposizione di cartello "fuori servizio").

Restano integralmente a carico del Comune i lavori di ripristino preliminare di cui all'art. A.1 del Disciplinare, la riparazione e manutenzione straordinaria degli impianti idraulici, elettrici e sanitari, la sostituzione di componenti impiantistiche o strutturali danneggiate o usurate e ogni intervento di natura strutturale o edilizia sui locali.

2. Gli obblighi di manutenzione straordinaria del verde e di riparazione/sostituzione di impianti, strutture e attrezzature restano integralmente a carico del Comune, secondo la ripartizione delle responsabilità dettagliata nel Disciplinare (Allegato B – art. 8, Tavola riepilogativa). La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde esclusa ai sensi dell'art. B del Disciplinare è integralmente a carico del Comune. I lavori di ripristino preliminare dei servizi igienici pubblici sono a carico del Comune ai sensi dell'art. A.1 del Disciplinare.

3. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, su richiesta, registri e documentazione comprovanti l'esecuzione degli interventi manutentivi e delle attività di custodia.

Art. 5 – Orari di apertura e chiusura

1. Gli orari di apertura e chiusura della Villa Comunale sono stabiliti dall'Amministrazione e comunicati al Concessionario. Gli orari potranno essere modulati stagionalmente con preavviso di norma non inferiore a [___] giorni.

2. Gli orari indicativi di apertura sono i seguenti, fermo restando quanto sopra:

Periodo	Apertura	Chiusura
Periodo estivo (1 apr. – 30 set.)	ore [___]	ore [___]
Periodo invernale (1 ott. – 31 mar.)	ore [___]	ore [___]

3. In occasione di festività, eventi o circostanze eccezionali, il Comune potrà disporre variazioni temporanee degli orari con preavviso adeguato.

Art. 6 – Attività di valorizzazione

1. Il Concessionario è autorizzato a svolgere, nell'ambito della concessione, le attività di valorizzazione compatibili con la destinazione pubblica dell'area e previste nel progetto gestionale presentato in sede di offerta (iniziative culturali, ricreative, sociali; eventi di intrattenimento; somministrazione di alimenti e bevande; mercatini e manifestazioni analoghe).

2. Tali attività sono ammesse esclusivamente alle condizioni seguenti:

- compatibilità con la destinazione pubblica dell'area e con la primaria funzione di spazio verde urbano;
- rispetto integrale di tutte le norme di legge applicabili e delle prescrizioni delle Autorità competenti;
- preventiva acquisizione, a cura e spese del Concessionario, di ogni titolo abilitativo, autorizzazione, nulla osta e comunicazione richiesti;
- rispetto delle procedure e dei termini di programmazione annuale di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

3. È in ogni caso vietata l'installazione e l'esercizio di apparecchi per il gioco d'azzardo (slot-machine e similari) e qualsiasi attività incompatibile con la destinazione pubblica dell'area o con l'ordinamento vigente.

4. Per ogni evento o iniziativa, il Concessionario è tenuto ad acquisire preventivamente, a propria cura e spese, tutti i titoli abilitativi prescritti dalla normativa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze/SCIA per pubblico spettacolo (T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931); adempimenti safety & security; autorizzazioni/notifiche prevenzione incendi; titoli per somministrazione di alimenti e bevande (SCIA, HACCP, Reg. CE 852/2004); adempimenti SIAE/organismi di gestione collettiva per diritti d'autore; rispetto limiti acustici (D.P.C.M. 14/11/1997, L. n. 447/1995 e normativa regionale).

5. Il Concessionario trasmette al Comune copia dei titoli abilitativi acquisiti almeno 10 giorni prima di ogni evento, salvo diversi termini procedurali. L'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione relativa agli adempimenti autorizzativi.

Art. 7 – Programmazione annuale delle attività

1. Il Concessionario trasmette al Comune, entro il 30 novembre di ciascun anno (e, per il primo anno, entro 30 giorni dall'avvio della concessione), un programma annuale delle attività di valorizzazione previste per l'anno successivo, contenente almeno:

- calendario indicativo degli eventi e delle iniziative (tipologia, date, durata);
- stima indicativa delle presenze attese e delle aree coinvolte;
- planimetrie di massima degli allestimenti previsti;
- descrizione delle misure di sicurezza e gestione del pubblico;
- indicazione degli impatti prevedibili su quiete pubblica, traffico e fruizione ordinaria;
- elenco indicativo delle autorizzazioni che si prevede di acquisire per ciascuna tipologia di evento.

2. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento del programma, può richiedere integrazioni, disporre prescrizioni o chiedere la rimodulazione di specifiche iniziative per esigenze di tutela del bene, ordine pubblico, quiete, compatibilità con la fruizione ordinaria o con il calendario istituzionale.

3. Il parere sul programma annuale non sostituisce i titoli abilitativi necessari per i singoli eventi, che restano integralmente a carico del Concessionario.

4. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, a titolo gratuito, la Villa Comunale (o porzioni di essa) per iniziative istituzionali o di interesse pubblico, per un massimo di n. 5 (cinque) giornate/anno, da comunicarsi al Concessionario con preavviso di norma non inferiore a 5 (cinque) giorni, salvo urgenze motivate. In tali occasioni il Concessionario assicura il necessario supporto organizzativo (apertura/chiusura, presidio, pulizia ordinaria).

Art. 8 – Allestimenti temporanei e tutela della fruizione pubblica

1. Eventuali delimitazioni temporanee di aree, installazioni e allestimenti (palchi, gazebo, sedute, transenne, strutture amovibili) sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario e nel rispetto degli atti autorizzativi competenti.
2. Il Concessionario garantisce, anche durante le attività autorizzate, una quota minima di fruizione pubblica dell'area e il mantenimento di percorsi di accesso e vie di sicurezza adeguati.
3. Al termine di ogni evento, il Concessionario è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi, alla pulizia straordinaria e alla gestione dei rifiuti. In caso di danni alla vegetazione, al manto erboso o agli arredi, il ripristino deve avvenire entro 30 giorni dall'evento, salva proroga motivata concordata con il Comune.
4. Ogni installazione o struttura temporanea deve essere comunicata al Comune preventivamente e realizzata nel rispetto della disciplina edilizia, urbanistica e delle prescrizioni di tutela del verde.

Art. 9 – Obblighi assicurativi

1. Il Concessionario è tenuto a stipulare e mantenere per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, le seguenti coperture assicurative:
 - polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale non inferiore a € [___] per sinistro, a copertura dei rischi derivanti da tutte le attività svolte nell'ambito della concessione, incluse le attività di custodia, manutenzione e organizzazione di eventi;
 - polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO), con massimale non inferiore a € [___] per sinistro, ove impiegato personale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le polizze devono espressamente coprire i rischi derivanti dall'organizzazione di eventi e attività di valorizzazione e dalla gestione dei servizi igienici pubblici, con massimali adeguati alla tipologia e portata delle iniziative previste nel progetto gestionale.
3. Le condizioni di polizza e gli estremi delle coperture devono essere comunicati al Comune prima dell'avvio della concessione e, in caso di rinnovo o sostituzione, almeno [___] giorni prima della scadenza. Il Comune si riserva di richiedere la documentazione assicurativa in qualsiasi momento.
4. La stipula delle polizze non limita né esclude la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti i massimali o non coperti dalle polizze stesse.

Art. 10 – Responsabilità e manleva

1. Il Concessionario è il solo responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento di ogni attività svolta nell'ambito della concessione, con piena assunzione di ogni onere e responsabilità in ordine a:
 - l'organizzazione logistica, la gestione del pubblico e la sicurezza delle attività;

- il personale impiegato, compresi collaboratori, fornitori e artisti, nel rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- il rispetto integrale di tutte le prescrizioni delle Autorità competenti;
- i danni, le sanzioni e le conseguenze derivanti da inadempienze o violazioni di legge.

2. Il Comune è espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità, danno, sanzione o conseguenza derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento delle attività, ivi incluse inadempienze autorizzative, violazioni in materia di sicurezza, infrazioni alla normativa igienico-sanitaria e ogni altra violazione imputabile al Concessionario.

3. Resta integralmente a carico del Concessionario ogni responsabilità derivante da:

- inadempienze agli obblighi contrattuali di manutenzione, custodia e presidio;
- eventi organizzati senza le necessarie autorizzazioni o in violazione delle prescrizioni impartite;
- omessa segnalazione di situazioni di pericolo di propria competenza.

Art. 11 – Vigilanza, controlli e penali

1. Il Comune esercita poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione della concessione in qualsiasi momento e senza preavviso, con facoltà di effettuare verifiche sull'adempimento degli obblighi manutentivi, di custodia e di sicurezza e di impartire prescrizioni vincolanti.

2. In caso di inadempimento agli obblighi della presente Convenzione e del Disciplinare, il Comune contesta per iscritto l'inadempimento al Concessionario, assegnando un termine congruo per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, potranno essere applicate le penali di seguito indicate:

Tipologia di inadempimento	Penale indicativa	Note
Mancata apertura/chiusura cancelli negli orari stabiliti	€ 50 per episodio	<i>Penale raddoppiata in caso di reiterazione</i>
Omessa o ritardata segnalazione di pericolo (giochi, vasca, alberi)	€ 100 per episodio	<i>Ferma responsabilità civile</i>
Mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 100 per episodio	<i>In base alla gravità</i>
Omesso svuotamento cestini / degrado igienico dell'area	€ 50 per episodio	<i>Penale raddoppiata in caso di reiterazione</i>
Omessa o carente pulizia dei servizi igienici pubblici	€ 50 per episodio	<i>Penale raddoppiata in caso di reiterazione</i>
Organizzazione di eventi senza autorizzazione o comunicazione al Comune	€ 500 per episodio	<i>Salve sanzioni di legge</i>

Tipologia di inadempimento	Penale indicativa	Note
Mancato ripristino stato dei luoghi dopo eventi	€ 200 per episodio	<i>Con recupero costi</i>

3. L'applicazione delle penali avviene mediante comunicazione scritta, con defalco dalla cauzione definitiva ove non diversamente regolata. Il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione entro [___] giorni dalla comunicazione.

4. L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del danno ulteriore né l'adozione di provvedimenti di risoluzione/decadenza nei casi previsti dall'art. 13.

Art. 12 – Garanzie

1. Il Concessionario ha costituito, prima della stipula della presente Convenzione, una cauzione definitiva pari a € [___] ([___/00]), mediante [fideiussione bancaria/assicurativa n. ___ del ___ rilasciata da ___], a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. La cauzione è svincolata al termine della concessione, previa verifica dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso il corretto ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di parziale escussione, il Concessionario è tenuto a reintegrarla entro [___] giorni dalla comunicazione del Comune.

Art. 13 – Risoluzione e decadenza

1. Il Comune può procedere alla risoluzione della Convenzione, con escussione della cauzione e fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria, nei seguenti casi:

- grave o reiterato inadempimento degli obblighi di custodia, manutenzione ordinaria o presidio, non sanato nel termine assegnato;
- organizzazione reiterata di eventi senza le necessarie autorizzazioni o in violazione grave delle prescrizioni delle Autorità;
- cessione della concessione o sub-concessione non autorizzata;
- perdita dei requisiti di idoneità morale o professionale richiesti per la partecipazione;
- fallimento, liquidazione, insolvenza o procedura concorsuale del Concessionario;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara o di esecuzione;
- mancata reintegrazione della cauzione nel termine prescritto.

2. Nei casi di particolare gravità o urgenza, il Comune può procedere alla revoca immediata della concessione, con preavviso scritto di almeno [___] giorni, salvo i casi di pericolo per la pubblica incolumità che richiedano intervento immediato.

3. La decadenza comporta la restituzione immediata del bene al Comune, nello stato in cui si trova, fatta salva la rivalsa per danni, il recupero delle spese sostenute e l'escussione della cauzione.

Art. 14 – Restituzione del bene

1. Alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il Concessionario è tenuto a restituire la Villa Comunale al Comune, libera da persone e cose, in buono stato di conservazione e di decoro, salvo il normale degrado da uso, entro [___] giorni dalla scadenza o dalla comunicazione di risoluzione/decadenza.

2. La restituzione avviene mediante verbale di riconsegna in contraddittorio. Eventuali danni, deterioramenti o mancati ripristini sono contestati al Concessionario con richiesta di risarcimento o di rimborso delle spese di ripristino.

3. Le strutture e gli allestimenti eventualmente installati dal Concessionario devono essere rimossi entro il termine di restituzione. In caso di mancata rimozione, il Comune ha facoltà di provvedervi direttamente, addebitando i costi al Concessionario.

Art. 15 – Divieto di cessione e sub-concessione

1. È vietata la cessione totale o parziale della concessione e qualsiasi forma di sub-concessione, anche parziale o temporanea, a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

2. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione immediata della Convenzione.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali delle Parti avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché della normativa vigente in materia.

2. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e non vengono comunicati a terzi al di fuori dei casi previsti dalla legge.

3. Il Concessionario, quale autonomo titolare del trattamento per le attività di propria competenza, è tenuto ad adottare le misure di sicurezza previste dalla normativa applicabile.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., comunicando al Comune gli estremi del conto corrente dedicato entro [___] giorni dalla stipula della presente Convenzione.

2. In caso di pagamenti connessi alla concessione, il Concessionario utilizza esclusivamente il conto corrente dedicato e indica il Codice Identificativo di Gara (CIG) [___] in tutte le operazioni finanziarie.

Art. 18 – Normativa applicabile, foro competente e controversie

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale, all'Avviso Pubblico (Allegato A), al Disciplinare (Allegato B), al D.Lgs. n. 36/2023 per quanto applicabile alle concessioni, al D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e alla normativa vigente in materia.

2. Per le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano preliminarmente a tentare una soluzione bonaria entro [___] giorni dalla comunicazione formale del disaccordo.

3. In caso di esito negativo del tentativo bonario, la giurisdizione sulle controversie relative alla presente Convenzione spetta al Giudice Amministrativo. Il foro territorialmente competente è quello di Chieti.

Art. 19 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

- Allegato A – Avviso Pubblico per l'assegnazione in concessione della gestione e valorizzazione della Villa Comunale;
- Allegato B – Disciplinare di Concessione (comprensivo delle disposizioni integrative di cui agli artt. A e B approvati con determinazione dirigenziale n. [___] del [___]);
- Allegato C – Offerta tecnico-economica del Concessionario (progetto gestionale e offerta economica);
- Allegato D – Verbale di consegna e stato di consistenza dell'area (da redigersi all'atto della consegna);
- Allegato E – Polizze assicurative (estremi e condizioni di copertura);
- Allegato F – Cauzione definitiva.

Art. 20 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le relative spese sono a carico del Concessionario.

2. Tutte le spese notarili, di stipula e di pubblicazione della presente Convenzione, ove previste, sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Atessa, lì _____

IL COMUNE DI ATESSA

Il Sindaco / Il Responsabile del Settore n. 6

IL CONCESSIONARIO

Il Legale Rappresentante

Approvazione specifica delle clausole ex artt. 1341-1342 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole della presente Convenzione, ritenute onerose: art. 10 (Responsabilità e manleva); art. 11 (Penali); art. 13 (Risoluzione e decadenza); art. 14 (Restituzione del bene); art. 15 (Divieto di cessione).

Atessa, lì _____

IL CONCESSIONARIO

Il Legale Rappresentante
